

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 1 - AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/92. Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI

E' da considerarsi inagibile o inabitabile il fabbricato che si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380):

- lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
- edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
- mancanza di servizi igienico-sanitari;
- mancanza dell'impianto elettrico;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

L' inagibilità o l' inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Art. 3 – DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI COLLABENTI

Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Art 4. VERSAMENTI

Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

Il versamento non è dovuto se inferiore/uguale a € 2.00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta nell'anno.

Art. 5. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.